



Allegato C

Propito n. 2718



## REGOLAMENTO

### ARTICOLO I

L'iscrizione all'ANCE dei Soci Ordinari e dei Soci Aderenti avviene tramite domanda scritta indirizzata al Presidente Nazionale.

Tale domanda, che si effettua compilando integralmente l'apposito modulo, nel rispetto della legge 675/96, deve essere accompagnata dalla firma consensuale del Segretario Provinciale o del Segretario Regionale o di un membro del Consiglio Nazionale.

### ARTICOLO II

L'accoglimento della domanda comporta da parte del richiedente il dovere di conoscere e accettare lo Statuto dell'Associazione nonché l'obbligo di versare per l'anno in corso la quota sociale, il cui importo viene fissato, di anno in anno, dal Consiglio Nazionale.

### ARTICOLO III

I Soci Onorari sono nominati dal Consiglio Nazionale.

I Soci Onorari sono iscritti su un apposito elenco.

I Soci Temporanei sono tenuti a compilare un'apposita domanda analoga a quella prevista per i Soci Ordinari e Aderenti.

I Soci Onorari, Temporanei, e Fondatori sono esonerati dall'obbligo del versamento della quota associativa. Il Consiglio Nazionale può deliberare la decadenza dei Soci Ordinari che non abbiano versato da almeno due anni solari la quota associativa e non si siano messi in regola entro sei mesi dal sollecito scritto del Segretario Nazionale, anche per quanto riguarda eventuali arretrati.

### ARTICOLO IV

Per accedere ad una carica sociale è necessario che il candidato al 31 - 12 dell' anno che precede quello della elezione risulti iscritto all' ANCE da almeno tre anni consecutivi.

Presidente Nazionale: resta in carica tre anni, al termine dei quali non sarà immediatamente rieleggibile, ma continuerà a far parte del Consiglio Nazionale nella veste di Past-President. Successivamente, dopo una pausa di un mandato potrà ancora candidarsi per essere rieletto nelle cariche sociali.

Vice-Presidente Nazionale: è in posizione di "incoming" per la successiva carica di Presidente, carica alla quale potrà accedere solo previa approvazione elettorale dei Soci.

Resta in carica tre anni, al termine dei quali potrà candidarsi solo e unicamente nella carica di Presidente. In caso di mancata elezione non potrà accedere alle cariche sociali per un mandato.

Segretario Nazionale:

resta in carica per tre anni, potrà ricandidarsi per un ulteriore mandato qualora in precedenza non abbia ricoperto nessuna carica nel Consiglio Nazionale. Successivamente, potrà ricandidarsi ad altre cariche direttive).

Consiglieri Nazionali: restano in carica tre anni e sono rieleggibili una sola volta consecutiva.

Successivamente possono candidarsi solo a cariche superiori.

La rielezione a Consigliere Nazionale può avere luogo non prima di un mandato.

Revisori dei Conti: Restano in carica tre anni e sono rieleggibili una sola volta consecutiva.

Successivamente possono candidarsi alla carica di Consigliere Nazionale.

Proviviri: Restano in carica tre anni e sono rieleggibili una sola volta consecutiva. Successivamente possono candidarsi alla carica di Consigliere Nazionale.

Segretari Regionali: restano in carica tre anni e sono rieleggibili una sola volta consecutiva. Successivamente possono candidarsi alle cariche nazionali.

La rielezione a Segretario Regionale può aver luogo non prima di un mandato.

Segretari Provinciali: Restano in carica tre anni e sono rieleggibili una sola volta consecutiva.



Paolo Tesini n. 4. Maria Cristina



Se dopo due mandati non vi sono candidati alla carica il Provinciale uscente è rieleggibile. Ai componenti del Comitato Direttivo in carica al 31.12.1998, per ragioni di contingente continuità operativa, è consentito candidarsi nella stessa carica esclusivamente per il triennio 1999-2002.

#### ARTICOLO V

In caso di dimissioni, o di esclusione, o di assenza a tempo indefinito, le sostituzioni avranno luogo secondo le seguenti regole:

- a) Presidente: sarà sostituito dal Vice-Presidente.
- b) Vice-Presidente: sarà sostituito dal Consigliere Nazionale più anziano di età.
- c) Consiglieri Nazionali: saranno sostituiti dai primi non eletti purché questi risultino ancora regolarmente iscritti al 31/12 dell'anno precedente.
- d) Segretario Nazionale: sarà sostituito da un Socio nominato dal Consiglio Nazionale su indicazione del Presidente Nazionale.
- e) Segretario Regionale: sarà sostituito dal Vice-Segretario (dal più anziano se ve n'è più d'uno).
- f) Segretario Provinciale: sarà sostituito da un Socio indicato dal Segretario Regionale, che resterà in carica fino all'elezione da parte dell'Assemblea Regionale Ordinaria.

#### ARTICOLO VI

Se una carica sociale viene ricoperta per meno di un anno, tale periodo di tempo non sarà considerato ai fini della eventuale rieleggibilità.

#### ARTICOLO VII

Qualora non si potesse provvedere per obiettiva impossibilità alle sostituzioni previste dall'art. V del presente regolamento, ad esse provvederà un'Assemblea Straordinaria Generale o Regionale secondo la rispettiva competenza.

#### ARTICOLO VIII

Nell'anno della scadenza del triennio di mandato devono svolgersi le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali. Gli eletti si insedieranno entro trenta giorni dalla loro elezione.

Le cariche Regionali e Provinciali vengono elette dalla corrispondente Assemblea Regionale entro sessanta giorni dall'elezione delle cariche nazionali. Si insedieranno entro trenta giorni dalla loro elezione.



#### ARTICOLO IX

Convocazione dell'Assemblea Generale e sua validità.

L'Assemblea Generale, che si riunisce in via ordinaria non meno di una volta l'anno, viene convocata dal presidente dell'Associazione.

L'Assemblea Generale può anche essere convocata dal Presidente in via straordinaria su richiesta di almeno un terzo dei Soci Ordinari o dal Consiglio Nazionale.

La convocazione avviene con un preavviso di almeno trenta giorni, attraverso gli Organi di stampa della Associazione. Nel preavviso devono essere indicati il luogo, la data e l'ora della riunione in prima e in seconda convocazione e gli argomenti all'ordine del giorno; nello stesso ordine del giorno devono essere altresì inseriti gli argomenti la cui trattazione sia stata richiesta da non meno di venticinque Soci Ordinari. E' valida e può deliberare a tutti gli effetti, l'Assemblea Generale che in prima convocazione sia costituita da non meno della metà dei Soci Ordinari, comprese le eventuali deleghe. Qualora fosse necessaria una seconda convocazione, questa sarà valida con qualsiasi numero di Soci Ordinari presenti. L'Assemblea chiamata a deliberare sulle modifiche dello Statuto e del regolamento sarà valida se in prima convocazione saranno presenti non meno della metà dei Soci Ordinari e se in seconda convocazione saranno presenti almeno un quarto dei Soci Ordinari, comprese le eventuali deleghe.

*Maria Antonietta Frattini*

#### ARTICOLO X

Elezioni:

L'Assemblea Generale è presieduta dal Presidente dell'Associazione, funge da Segretario uno dei membri del Consiglio Nazionale.

Per l'elezione delle cariche sociali si procede a scrutinio segreto.

In apertura di seduta l'Assemblea Generale istituirà una "Commissione elettorale" composta da tre membri,

*Roberto Fusi n.p.*



di cui uno con funzioni di Presidente. Tale Commissione, che sarà sciolta al termine della seduta assembleare, ha la funzione di verificare:

- a) Il diritto di voto dei singoli Soci
- b) La regolarità delle deleghe
- c) I requisiti di eleggibilità dei candidati

Subito dopo, l'Assemblea Generale forma i seggi elettorali, ciascuno dei quali è costituito da tre membri, non candidati, di cui uno con funzione di Presidente. Le elezioni si effettuano con due schede separate: A e B. Con la scheda A) si eleggono: Il Presidente Nazionale, il Vice-Presidente e il Segretario Nazionale. Con la scheda B) si eleggono i sei Consiglieri Nazionali, i tre membri del Collegio dei Revisori dei Conti più un supplente di tale Collegio, e i tre membri del Collegio dei Probiviri.

Tutti i Soci Ordinari sono eleggibili nei limiti indicati dal presente Regolamento.

I Soci eleggibili devono presentare la loro candidatura al Presidente Nazionale in carica, con una domanda sottoscritta da almeno venticinque Soci elettori. La domanda può essere presentata fino al momento nel quale il Presidente dichiara aperta l'Assemblea Generale.

#### ARTICOLO XI

Convocazione del Consiglio Nazionale.

L'avviso di convocazione deve essere inviato dal Presidente almeno otto giorni prima della riunione. In tale avviso, oltre al luogo, alla data e all'ora, deve essere comunicato l'ordine del giorno degli argomenti da discutere.

Su richiesta di almeno un terzo dei componenti il Presidente dovrà provvedere entro trenta giorni a convocare il Consiglio, con modalità analoghe.



#### ARTICOLO XII

Riunione del Consiglio Nazionale e sua validità.

Le riunioni del Consiglio Nazionale sono dirette dal Presidente Nazionale o da chi ne fa le veci e sono valide solo se è presente almeno la metà dei suoi componenti con diritto di voto. Non sono ammesse deleghe. Il membro del Consiglio Nazionale che si assenti dalle riunioni senza giustificazione per più di due sedute consecutive può essere dichiarato decaduto da una maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio stesso.

#### ARTICOLO XIII

Patrimonio.

Il Patrimonio, che è indivisibile fra i membri della Associazione, è formato da:

- a) Quote associative, il cui ammontare è stabilito di anno in anno dal Consiglio Nazionale.
- b) Contributi, fondi e donazioni di Enti ed Istituti pubblici e privati, di persone fisiche e giuridiche.
- c) Beni mobili ed immobili acquistati a qualsiasi titolo dall'Associazione.
- d) Una Società di Servizi per coadiuvare la gestione dell'Associazione.

#### ARTICOLO XIV

Gli esercizi finanziari dell'Associazione si chiudono al 31/12 di ogni anno.

I conti consuntivi e preventivi devono essere discussi e approvati dalla prima Assemblea Generale.

#### ARTICOLO XV

Il Tesoriere ha la responsabilità della conservazione delle somme di denaro a qualsiasi titolo possedute dall'Associazione, con facoltà di spesa con visto del Presidente e sotto il controllo del Consiglio Nazionale.

#### ARTICOLO XVI

Trattamento economico delle cariche e degli incarichi sociali.

Tutte le cariche e gli incarichi sociali sono a titolo gratuito, salvo diversa disposizione del Consiglio Nazionale. In questo caso le entità degli eventuali compensi sono riportate in bilancio.

A tutti i titolari di cariche sociali e agli iscritti che svolgono i compiti societari compete il rimborso

Mona Carbonara

*Handwritten signature*



delle spese per viaggi e trasferte compiuti per motivi associativi, tali rimborsi saranno effettuati secondo le regole vigenti e secondo le modalità stabilite dal Consiglio Nazionale.

#### ARTICOLO XVII

Finanziamento delle Sezioni Regionali.

Ogni Sezione Regionale è finanziata con un contributo la cui entità è fissata annualmente dal Consiglio Nazionale. A tale contributo va aggiunta una quota pari al 50% dell'ammontare delle quote associative provenienti dalla Regione interessata.

#### ARTICOLO XVIII

Scioglimento dell'Associazione.

Lo scioglimento dell'Associazione può essere stabilito dall'Assemblea Generale con parere favorevole dei 2/3 dei votanti.

In caso di scioglimento il Consiglio Nazionale si assume il compito di curare la liquidazione, se necessario con l'ausilio di tecnici qualificati.

In caso di attività residua questa sarà destinata a fini benefici stabiliti dal Consiglio Nazionale.

*per tutti m.g.*

*Maria Antonia Totaro*

